



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**AUDIT
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI - CONTROLLI FSE**

Assunto il 30/11/2020

Numero Registro Dipartimento: 5

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12712 del 02/12/2020

OGGETTO: "CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLE FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA" LOTTO 7 - N° REP. REGIONALE 1514 DEL 22/11/2016 - N° REG. AGENZIA DELLE ENTRATE 261 SERIE 3 DEL 06/02/2017 TRA L'AUTORITÀ DI AUDIT DELLA REGIONE CALABRIA E ERNST YOUNG S.P.A. - DICHIARAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1456 DEL CODICE CIVILE, DI OPERATIVITÀ DELLA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DI CUI AGLI ARTT. 9, COMMA 2, E 13 COMMA 2, LETT. A) ED F), DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. - PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 23 marzo 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. S 58 del 24 marzo 2015, la Consip S.p.A. ("Consip"), per effetto della normativa vigente, e in esecuzione dell'incarico conferito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ha indetto la gara per l'affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall'Unione europea (gara AdA);
- la gara AdA è stata suddivisa in 9 lotti e ha visto come beneficiari l'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e le Autorità di Audit (AdA) di numerose regioni tra cui la Calabria;
- per ciò che qui rileva, il lotto 7 (beneficiari AdA Calabria e Sicilia) è stato aggiudicato, in data 5 maggio 2016, alla Ernest Young S.p.A. (EY), mentre il lotto 9 (beneficiario IGRUE) è stato aggiudicato, in pari data, alla KPMG S.p.A. (KPMG);
- con decreto del dirigente generale dell'AdA n. 8356 del 14 luglio 2016 è stato, fra l'altro, nominato il RUP ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 163/2006 e del d.p.r. 207/2010;
- relativamente al lotto 9, in data 21 luglio 2016, la Consip - per conto dell'IGRUE - ha stipulato il contratto con la KPMG;
- relativamente al lotto 7, in data 21 novembre 2016, il dirigente generale dell'AdA della Regione Calabria ha stipulato il contratto - repertorio n. 1514 del 22 novembre 2016 - con la EY (Contratto);
- con provvedimento n. 26815/2017 (Provvedimento), pubblicato sul Bollettino n. 43 del 13 novembre 2017, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha accertato che *"le società Deloitte Consulting S.r.l., Deloitte & Touche S.p.A., KPMG S.p.A., KPMG Advisory S.p.A., Ernest & Young S.p.A., Ernest & Young Financial Business Advisory S.p.A., PricewaterhouseCoopers S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) consistente in una pratica concordata avente la finalità di condizionare gli esiti della gara Consip, attraverso l'eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti"*;
- con nota prot. n. 35339 dell'11 dicembre 2017, la Consip ha comunicato, fra l'altro, di aver provveduto ad avviare nei confronti della KPMG il procedimento per la risoluzione del contratto per i motivi ivi riportati;
- in data 20 dicembre 2017, si è tenuta una riunione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, nel corso della quale sono stati approfonditi gli effetti del Provvedimento dell'AGCM sui contratti stipulati, le cui risultanze sono state riportate in apposito verbale;
- il dirigente generale dell'AdA, con lettera prot. n. 5590 dell'8 gennaio 2018, ha comunicato alla EY l'avvio del procedimento per la risoluzione del Contratto per le ragioni ivi precisate, concedendo 15 giorni di tempo per la presentazione di memorie scritte e documenti;
- con decreto n. 3 del 9 gennaio 2018, a firma del dirigente generale dell'AdA, il dott. Antonio Russo, dirigente del Settore n. 1 "AA. GG. - Controlli FSE" della medesima Audit, è stato formalmente designato responsabile del procedimento per la risoluzione;
- in riscontro alla citata lettera di avvio del procedimento per la risoluzione, gli Avv.ti Claudio Tesauro e Luca R. Perfetti hanno fatto pervenire, in data 24 gennaio 2018, memoria di replica nell'interesse della EY, precisando, tra l'altro, di aver promosso ricorso innanzi al TAR Lazio (cui è stato attribuito l'R.G. n. 216/2018) volto ad ottenere l'annullamento del Provvedimento dell'AGCM;
- il responsabile del procedimento per la risoluzione, con nota prot. n. 30187 del 29 gennaio 2018, prendendo atto dei contenuti del verbale di cui alla predetta riunione del 20 dicembre 2017, trasmesso dall'Ispettore generale Capo dell'IGRUE in uno alla nota prot. n. 1581 del 5 gennaio 2018, ha ritenuto opportuno accogliere l'invito formulato dalla Consip volto a offrire un supporto del proprio Ufficio legale per valutare le determinazioni da

assumere in ordine alle deduzioni recate nella suddetta nota di replica della EY, sia per la natura delle questioni prospettate (che attengono principalmente alla dignità di *lex specialis* della gara emanata dalla stessa Consip e degli atti successivi all'aggiudicazione), che al fine di raggiungere l'auspicata uniformità in sede di valutazioni delle amministrazioni interessate;

- con nota prot. n. 30292 del 29 gennaio 2018, il dirigente generale dell'AdA è stato reso partecipe, fra l'altro, delle superiori valutazioni;
- con nota prot. n. 3775 del 2 febbraio 2018, la Consip ha fornito un aggiornamento sullo stato del procedimento di risoluzione avviato nei confronti della KPMG, comunicando, tra l'altro, che quest'ultima Società ha interposto ricorso presso il TAR Lazio (cui è stato assegnato l'R.G. 546/2018) per l'annullamento del Provvedimento dell'AGCM, presentando successivamente istanza cautelare per la sospensione dell'efficacia dell'impugnato Provvedimento. Tale ricorso è stato notificato, oltre che alla Consip, anche a tutte le imprese oggetto dell'accertamento AGCM (tra cui, giustappunto, alla EY);
- con lettera prot. n. 41679 del 6 febbraio 2018, è stato differito il termine di conclusione del procedimento di risoluzione del Contratto;
- con nota prot. n. 4940 del 13 febbraio 2018, la Consip ha riscontrato negativamente la suddetta richiesta di "supporto";
- in data 14 febbraio 2018, il TAR Lazio - Roma, in sede cautelare, ha adottato ordinanza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a (n. 868/2018, pubblicata il 15 febbraio 2018), con la quale ha fissato la trattazione di merito del ricorso avanzato dalla KPMG all'udienza pubblica del 17 ottobre 2018, in virtù della complessità di diritto e della rilevanza della fattispecie. Nel suddetto procedimento EY, Consip, Kpmg Advisory S.p.A., Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.a., Regione Lombardia, non si sono costituiti in giudizio;
- con nota prot. n. 67386 del 23 febbraio 2018, è stata formulata proposta di richiesta di parere all'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 7/1996, anche alla luce della su richiamata ordinanza del TAR Lazio - Roma;
- con nota prot. n. 70582 del 26 febbraio 2018, è stato chiesto all'Avvocatura regionale di fornire motivato parere su talune questioni ritenute controverse nella vicenda *de qua*;
- all'esito della richiesta pervenuta dalla EY, in data 8 marzo 2018, si è tenuta l'audizione con i procuratori della predetta Società (Avv. Giorgio Bitonto, delegato dall'Avv. Perfetti), le cui risultanze sono state riportate in apposito verbale (prot. n. 85634 dell'8.03.2018);
- con lettera prot. n. 87491 del 9 marzo 2018, è stato differito il termine di conclusione del procedimento di risoluzione del Contratto;
- con nota prot. n. 10342 del 29 marzo 2018, la Consip ha comunicato di aver disposto, in considerazione della citata ordinanza n. 868/2018 del Tar Lazio - Roma, a fini meramente cautelativi, una nuova proroga del termine per la chiusura del procedimento di risoluzione, "*fino all'adozione di un provvedimento di merito da parte del TAR Lazio (Rif. nota Consip S.p.A./KPMG S.p.A. del 16.3.2018 prot. n. 8816)*";
- con lettera prot. n. 129363 dell'11 aprile 2018, è stata disposta, per le motivazioni ivi esplicitate, la sospensione del termine di conclusione del procedimento di risoluzione del Contratto, in attesa di conoscere l'esito della controversia pendente dinanzi al TAR Lazio - Roma - R.G. n. 216/2018, con riserva di adottare le conseguenti eventuali determinazioni;
- con lettera prot. n. 179876 del 22 maggio 2018, l'Avvocatura regionale ha reso il parere richiesto con la succitata nota prot. n. 70582 del 26 febbraio 2018;
- il TAR Lazio - Roma, con sentenza n. 11004/2018, ha confermato l'impugnato Provvedimento nella parte in cui ha accertato la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale a cui ha preso parte la EY;
- con nota del 28 gennaio 2019 (Rif. prot. n. 3873/2019), acquisita al prot. n. 35065 del 29 gennaio 2019, la Consip ha fornito informazioni sull'esito del proprio procedimento di risoluzione attivato nei confronti della KPMG;

- con nota prot. n. A1.2019.0035024 del 13 febbraio 2019 (acquisita al prot. n. 66113 del 15/02/2019), la "Direzione Centrale Bilancio e Finanza Programmazione Acquisti e Gestione appalti" della Regione Lombardia ha chiesto alla Consip quali provvedimenti intenda adottare (o abbia eventualmente già assunto), in qualità di stazione appaltante, in ordine all'aggiudicazione della gara ex art. 75 del DPR. n. 445/2000;
- con nota del 22 febbraio 2019 (Rif. prot. n. 7510/2019), acquisita al prot. n. 78289 del 25 febbraio 2019, la Consip ha rappresentato di non poter avviare un'azione in tal senso;
- con lettera prot. n. 112006 del 18 marzo 2019, si è provveduto a richiedere ai procuratori della EY se fosse stato interposto appello al Consiglio di Stato, avverso la predetta sentenza del TAR Lazio - Roma n. 11004/2018, con contestazione della parte del *decisum* che ha confermato la sussistenza dell'illecito *antitrust* a carico della EY;
- con nota del 22 marzo 2019, trasmessa in data 25 marzo 2019 e acquisita al prot. n. 121760 in pari data, i procuratori della EY hanno precisato, fra l'altro, che, in data 14 febbraio 2019, EY ha proposto appello contro la citata pronuncia del TAR Lazio n. 11004/2018 contestandone le conclusioni anche nella parte in cui viene confermata l'esistenza dell'illecito rilevato dall'AGCM con l'impugnato Provvedimento;
- con lettera prot. n. 125077 del 26 marzo 2019, è stata disposta, per le motivazioni ivi indicate, la conferma della sospensione del termine di conclusione del procedimento di risoluzione del Contratto, in attesa di conoscere l'esito della controversia pendente dinanzi al Consiglio di Stato - R.G. n. 1131/2019, con riserva di adottare le conseguenti eventuali determinazioni;
- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5899/2020, ha respinto l'appello della EY e rigettato il ricorso di primo grado, riconoscendo la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale di cui all'impugnato Provvedimento;
- in data 21 ottobre 2020, si è tenuta una riunione in videoconferenza, con l'IGRUE, le altre Autorità di Audit interessate e l'ufficio legale della Consip in conseguenza del deposito della sentenza del Consiglio di Stato;

CONSIDERATO CHE :

- con il predetto Provvedimento, l'AGCM ha precisato, fra l'altro, che le parti hanno dato luogo ad un'intesa segreta, di tipo orizzontale, restrittiva della concorrenza, mirante a condizionare la dinamica della riferita gara (c.d. *bid rigging*) e che il descritto comportamento è da ritenersi tra le violazioni più gravi della normativa antitrust ed è destinato ad alterare il normale gioco della concorrenza **per tutta la durata dell'affidamento**, così da rientrare nella qualificazione di infrazione "molto grave" ai sensi dell'art. 101 TFUE (cfr., in particolare, punti 349, 354, 358, 359, 360, 361);
- l'impianto accusatorio dell'AGCM è stato condiviso dal TAR per il Lazio, ad eccezione della della misura della sanzione;
- il Consiglio di Stato, con la citata sent. n. 5899/2020, ha riformato la sentenza del TAR nella parte relativa al calcolo della sanzione, condividendo la valutazione effettuata dall'AGCM, "[...] *nella duplice considerazione che, per un verso, l'intesa era orientata al condizionamento di una procedura di gara ed era dunque qualificabile come intesa di consistente gravità [...]; e per altro verso, in relazione alla segretezza, il supporto probatorio, fondato su contatti di posta elettronica non conoscibili all'esterno e da matrici organizzative di spartizione dei lotti in sede di gara, evidenzia la carenza di trasparenza e pubblicità dell'accordo stesso [...]* (cfr. 8.3 motivazioni in diritto)";

RITENUTO CHE:

- la condotta illecita del contraente rileva, a livello negoziale, sotto due profili, tanto ex art. 9, co. 2, quanto ex art. 13, co. 2, lett. a) ed f), delle Condizioni Generali di Contratto, entrambi idonei a legittimare l'effetto risolutivo contrattuale;
- risulta che la EY ha dichiarato - contrariamente a quanto accertato dall'AGCM e confermato dal Consiglio di Stato - che: *"con riferimento alla presente gara non ha in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa"* (cfr. dichiarazione resa in sede di partecipazione alla procedura di gara, al punto 6 della dichiarazione necessaria di cui all'Allegato 1; dichiarazione resa in sede di stipula del Contratto, ex art. 9, comma 1, lett. d) delle Condizioni Generali);

- l'Avvocatura regionale, nel proprio parere prot. n. 179876 del 22 maggio 2018, ha sottolineato, tra l'altro, che *"[...] il provvedimento AGCM (con i fatti su cui esso si fonda) [...] è destinato ad incidere - indubbiamente - sul rapporto negoziale stipulato dalla Regione, avuto riguardo, appunto alle dichiarazioni rese dalla Società EY sull'assenza di intese e/o pratiche anticoncorrenziali - potenzialmente non veritiere - [...]"*
- il Consiglio di Stato, con la richiamata sentenza n. 5899/2020, ha precisato, fra l'altro, che: *"[...] deve evidenziarsi che, nel caso di specie, sussistono palesi riscontri oggettivi **dell'intento perseguito** dalle parti [...]"* (cfr. par. 5 della statuizione in diritto); e ancora: *"[...] anche se il bando all'epoca non era stato ancora pubblicato, tali emergenze oggettive provano **l'intento delle parti** di coordinarsi per la prossima gara Consip sulle AdA [...]"* (cfr. par. 5.1 della statuizione in diritto) ; ed inoltre, *"[...] tali inequivoche emergenze documentali provano **l'intento anticoncorrenziale** sotteso alle scelte delle imprese di differenziare, in modo così ampio, le proprie offerte economiche nei vari lotti di partecipazione. In altri termini, stante la **chiara volontà** che emerge da tali riscontri documentali, risultano inconferenti le spiegazioni alternative addotte dalle società a giustificazione della propria condotta* (cfr. par. 5.3 della statuizione in diritto)";
- sulla scorta di quanto argomentato, le dichiarazioni rese dalla EY circa l'assenza di intese e/o pratiche anticoncorrenziali non appaiono corrispondenti al vero;
- la Corte di Giustizia dell'Unione europea, sez. IX, 4/06/2019, nella causa C-425/18, in punto di errori gravi nell'esercizio dell'attività professionale, ha affermato che *"la commissione di un'infrazione alle norme in materia di concorrenza, in particolare quando tale infrazione è stata sanzionata con un'ammenda, costituisce una causa di esclusione rientrante nell'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d) della direttiva 2004/14"* (cfr. par. 33 di tale statuizione). Sicché gli illeciti antitrust meritano di essere ricompresi nella nozione di *"errore grave nell'esercizio dell'attività professionale"*, consentendo l'adozione da parte della stazione appaltante di un atto di esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), d. lgs. 163/2006;
- non può dunque predicarsi - contrariamente a quanto ritenuto dai difensori della EY - alcuna elusione del principio di tassatività delle clausole di esclusione dalle gare pubbliche, né può dirsi illegittima la risoluzione del Contratto potendosi senz'altro l'Amministrazione avvalere di una facoltà espressamente riconosciutale da una previsione dell'accordo;
- la mancanza di un accertamento di carattere definitivo non osta alla valorizzazione di una data circostanza ai fini dell'applicazione della misura *de qua*, in quanto l'art. 38, comma 1, lett. f), d. lgs. 163/2006 consente all'Amministrazione di prendere in esame *"qualsiasi mezzo di prova"* per accertare il *"grave errore professionale"* (sul punto cfr. parere Cons. Stato, comm. spec., n. 2616/2018, in base al quale *"[...] non si dovrebbe reputare non ancora definitivo il provvedimento sanzionatorio, già passato indenne attraverso il giudizio amministrativo, e su cui sia ancora pendente un ricorso per Cassazione [...]"*); nonché, ordinanza Corte Giust. n. 425/2019, là dove si precisa che il comportamento che integra una violazione delle norme in materia di concorrenza va accertato e sanzionato dall'autorità nazionale garante della concorrenza con un *"provvedimento confermato da un organo giurisdizionale"*);
- la condotta anticoncorrenziale accertata in capo alla EY si presta ad essere valutata in termini di *"errore grave nell'esercizio della propria attività professionale"* dal momento che, per come affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, quest'ultimo *"[...] comprende qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell'operatore economico di cui trattasi [...], la sua integrità o affidabilità"* (cfr. par. 29 cit. ord. n. 425/2019);
- i comportamenti posti in essere in sede di intesa si sono estrinsecati, in particolare, nella spartizione dei lotti, nella presentazione delle offerte di appoggio, nel coordinamento delle condotte che si è spinto fino a concertare il livello degli sconti, nell'organizzazione di incontri segreti, con l'intento di annullare tra le parti il confronto concorrenziale per ciascun lotto di interesse;
- il disegno collusivo segreto volto alla spartizione dei lotti posti a gara ha di fatto raggiunto il proprio scopo, seppur non completamente (5 lotti su 9), attraverso l'effettiva presentazione di offerte coordinate influenzando il complessivo esito della gara;
- l'intesa ha determinato un grave *vulnus* al corretto esplicarsi delle dinamiche concorrenziali;

- la condotta illecita posta in essere in specie dalla EY deve reputarsi rilevante e connotata del carattere della gravità poiché chiaramente diretta a condizionare - per come nei fatti è stato accertato dall'AGCM e confermato dal G.A. - gli esiti della gara AdA, ciò in palese violazione dei principi di libera concorrenza, libertà negoziale e delle regole di correttezza e buone fede oggettiva;
- le circostanze sopra dedotte sono di una gravità tale da far ritenere irrimediabilmente leso il necessario rapporto di integrità ed affidabilità con la EY;
- il programma di *compliance* adottato non può certamente valere a sanare le illecità/illegittimità di cui si è dato atto né può essere considerato rilevante nella fattispecie poiché è intervenuto in epoca successiva alla presentazione dell'offerta, mentre l'orientamento della giurisprudenza è nel senso che le misure di *self cleaning* rilevano solo *pro futuro*, ossia relativamente alle gare indette successivamente alla loro adozione, pena la violazione del principio di *par condicio* tra i concorrenti (cfr., *ex multis*, TAR Lazio sent. n. 2394/2018; n. 1092/2018; TAR Brescia sent. n. 218/2018; Cons Stato sent. n. 158/2020; n. 598/2019);
- in ragione delle suddette argomentazioni, non appaiono condivisibili i rilievi defensionali della EY, dovendosi pertanto procedere al ripristino della legalità violata;

CONSTATATO CHE:

- ai sensi dell'art. 9, comma 2, delle Condizioni generali di Contratto: "*Qualora non risultasse conforme al vero anche una delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, [tra le quali sono annoverate anche quelle relative all'assenza di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, ex lett. d), ndr], ovvero il fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata*";
- a mente dell'art. 13, comma 2, della medesime Condizioni generali: "*Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del d. lgs. n. 163/2006 nonché nelle presenti Condizioni generali o nel Contratto si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il Contratto nei seguenti casi:*
a) *qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;*
[...]
f) *nei casi di cui agli articoli [...], 9 (Trasparenza) [...];*

RICHIAMATO:

- il parere dell'Avvocatura regionale prot. n. 179876 del 22 maggio 2018;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare l'operatività della clausola risolutiva espressa essendosi integrati tutti gli elementi di fattispecie richiesti a tal fine dalle richiamate disposizione delle Condizioni Generali di Contratto;

VISTI:

- l'art. 97 Costituzione Italiana;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2661 del 21 giugno 1999 "adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/1996 e dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quello gestionale, per come modificato ed integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la legge regionale n. 34/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- la vigente deliberazione della Giunta regionale sull'ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta regionale;
- il D.P.G.R. n. 68 del 20/05/2020 di conferimento, all'Avv. Roberta Porcelli, quale dirigente generale reggente dell'AdA;
- il D.D.G. n. 14038 del 14/11/2019 di conferimento incarico, al dott. Antonio Russo, di dirigente del Settore n. 1 "AA. GG. - Controlli FSE" dell'AdA;
- la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 19/2001;
- il d. lgs. n. 163/2006;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il Contratto rep. regionale n. 1514 del 22/11/2016;
- la G.D.R. n. 53 del 24/04/2020, recante "Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 - Aggiornamento 2020" (PTPCT), in particolare il paragrafo 4.2.5;

RAVVISATA:

- dunque, sulla scorta delle disposizioni normative e dei provvedimenti testé citati, la propria competenza;

Su proposta del responsabile del procedimento e per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportare e trascritte,

DECRETA

- **DI DICHIARARE**, sulla base delle disposizioni di legge e negoziali di cui in parte motiva, la risoluzione di diritto del contratto per l'affidamento di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo delle funzioni di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall'unione europea” Lotto 7 - repertorio regionale n° 1514 del 22/11/2016 - n° reg. Agenzia delle Entrate 261 serie 3 del 06/02/2017 - tra l'Autorità di Audit della Regione Calabria e Ernst Young S.p.A.
- **DI PROVVEDERE** all'escussione della cauzione prestata a garanzia dell'esecuzione rilasciata in favore dell'Amministrazione.
- **DI PROVVEDERE** alla segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Procura della Repubblica per la valutazione dei profili di rispettiva competenza.
- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alla Ernst Young S.p.A.
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
- **DI DARE ATTO** che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
- **DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale civile territorialmente competente, entro il termine ordinario di prescrizione.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Sottoscritta dal Dirigente
RUSSO ANTONIO
 (con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

PORCELLI ROBERTA

(con firma digitale)